

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2581/91 DELLA COMMISSIONE****del 29 agosto 1991****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1665/91 <sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione ; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato ;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 agosto 1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 96.<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 62.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la diciottesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	15,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	30,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	3,00
1510 00 90 900	—

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).